

N. 09938/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06709/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2015, proposto da Fabiola C., Cino M., Di G. Silvia, V. Davide, T. Ottavia, R. Domenico, La R. Manuela, P. Francesca, A. Marina, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo F., Francesco Lo P., con domicilio eletto presso Giulia Lo P. in Roma, Via T. ---;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, l'Università degli Studi di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca - Consorzio Interuniversitario;

nei confronti di

Giorgio S.;

per l'annullamento previa sospensiva

del decreto di indizione del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero

programmato della scuola di medicina e chirurgia a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni a seguito di riassunzione dal T.A.R. Sicilia - sede di Palermo n. R.G.1916/14 - O.C. n. 253/15;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano dinanzi al T.A.R. Sicilia il decreto rettorale dell'Università degli Studi di Palermo e la graduatoria finale del concorso per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- il T.A.R. Palermo, con ordinanza cautelare n. 993 del 10.12.2014, accoglieva la domanda cautelare e disponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti anche in soprannumero al corso di laurea prescelto per l'a.a. 2014/2015 presso l'Università degli Studi di Palermo, per cui i ricorrenti erano immatricolati presso la citata Università degli Studi;

- con ricorso notificato al C.G.A.R.S. l'Università di Palermo e il M.I.U.R. proponevano appello avverso la citata ordinanza sollevando l'eccezione di competenza territoriale del TAR Palermo;

- con ordinanza n. 253/2015 il C.G.A.R.S. accoglieva l'appello cautelare e dichiarava la

competenza del T.A.R. Lazio, Roma;

- i ricorrenti riassumevano il gravame presso il T.A.R. del Lazio, Roma riproponendo e medesime doglianze già articolate nel ricorso di primo grado;

Dato atto che:

- l'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

- alla camera di consiglio del 16 luglio 2015 la causa è stata introitata per la decisione dopo avere dato avviso alle parti circa la possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Considerato che:

- il ricorso va accolto in ragione della fondatezza della censura proposta con il ricorso introduttivo con cui è stata dedotta la violazione dei principi della segretezza delle prove e dell'anonimato dei candidati, con assorbimento delle ulteriori doglianze, secondo l'orientamento da ultimo recepito dalla giurisprudenza amministrativa.

- sul punto, i ricorrenti hanno evidenziato che le concrete modalità di svolgimento delle prove preselettive in questione hanno rivelato una effettiva violazione di tali principi in quanto ai candidati è stata consegnata una scheda risposte, unitamente ad una scheda anagrafica, tutte recanti il medesimo codice alfanumerico, già di per sé idoneo ad identificare i candidati.

- la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio

approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, ad una più approfondita valutazione, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.

- con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2014/2015, la sussistenza dei presupposti tali da integrare, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali - sia pure con riferimento alle prove sostenute per l’anno accademico 2013/2014 in cui si erano verificate analoghe “anomalie” e violazioni del principio dell’anonimato - tra cui la recente decisione n. 15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.

Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, va

annullata la graduatoria dell'Università intimata nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in soprannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria

(cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che i ricorrenti, a seguito della pronuncia cautelare del Collegio, sono stati ammessi in via cautelare alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso le Università prescelte, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite sono, come di regola, poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le graduatorie di ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 nei limiti di cui in motivazione e condanna l'amministrazione a disporre l'immediata immatricolazione dei ricorrenti eventualmente esclusi, in soprannumero, ai fini della frequenza del 1° anno di corso, nella sede indicata dai predetti come prima scelta.

Condanna l'amministrazione al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)